



Regolamento per i rapporti con gli Enti del Terzo Settore: Istituti della
co-programmazione e della co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del
D.lgs. n. 117/2017

CAPO I PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Principi guida e natura giuridica
- Art. 3 Sfera soggettiva e requisiti

CAPO II PROCEDIMENTO DI CO-PROGRAMMAZIONE

- Art. 4 Definizione e modalità della co-programmazione

CAPO III PROCEDIMENTO DI CO-PROGETTAZIONE

- Art. 5 Procedimento di co-progettazione
- Art. 6 Modalità di co-progettazione e contenuti dell'avviso
- Art. 7 Svolgimento delle sessioni e selezione plurima
- Art. 8 Istanze di parte e attivazione di procedimenti di amministrazione condivisa
- Art. 9 Co-progettazione in forma di accreditamento

CAPO IV REGIME ECONOMICO, RENDICONTAZIONE E CONTROLLI

- Art. 10 Sottoscrizione dell'accordo di partenariato e monitoraggio
- Art. 11 Natura dei trasferimenti economici, spese ammissibili e tracciabilità
- Art. 12 Rendicontazione, contabilità e beni comunali

CAPO V TRASPARENZA E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 13 Pubblicità e trasparenza
- Art. 14 Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore (di seguito, “ETS”) nei rapporti con il Comune, attraverso gli istituti della co-programmazione e della co-progettazione in attuazione dell’art. 55 del D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, di seguito “CTS”) e in conformità alle Linee Guida di cui al Decreto Ministeriale n. 72/2021.
2. Il Comune riconosce la co-programmazione e la co-progettazione quali strumenti ordinari di amministrazione condivisa, alternativi ai modelli competitivi del Codice dei contratti pubblici. Tali istituti attuano il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale (art. 118, comma 4, Cost.).

Art. 2 – Principi guida e natura giuridica

1. I rapporti di collaborazione tra il Comune e gli ETS sono improntati ai principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, trasparenza, pubblicità, imparzialità e partecipazione.
2. Tali rapporti non danno luogo a rapporti di scambio sinallagmatico né all’acquisito di servizi sul mercato, bensì a relazioni di collaborazione fondate sulla convergenza di obiettivi e sulla compartecipazione di risorse pubbliche e private.

Art. 3 – Sfera soggettiva e requisiti

1. Possono partecipare ai procedimenti disciplinati dal presente regolamento gli ETS iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito, “RUNTS”), nel rispetto della normativa vigente.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti, limitatamente alle attività per le quali trova applicazione il CTS, nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 4, comma 3, del CTS.

CAPO II PROCEDIMENTO DI CO-PROGRAMMAZIONE

Art. 4 Definizione e modalità della co-programmazione

1. La co-programmazione consiste in un'istruttoria partecipata volta alla ricognizione dei bisogni del territorio, all'individuazione degli interventi necessari e delle risorse attivabili. Essa costituisce la fase logica e procedurale preliminare, finalizzata a definire gli obiettivi e l'oggetto dei successivi interventi.
2. Il procedimento di co-programmazione costituisce la sede ordinaria e privilegiata di trasparenza, partecipazione e confronto tra il Comune e gli ETS. Al fine di assicurare la massima efficacia e l'ampio coinvolgimento del Terzo Settore, il Responsabile del procedimento cura l'attivazione del tavolo istruttorio formale attraverso:
 - a) la pubblicazione di un avviso pubblico sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio, aperto alla partecipazione di tutti gli ETS per l'ambito tematico di riferimento;
 - b) l'invito diretto e formale agli ETS iscritti in elenchi aperti o registri istituiti dal Comune, garantendo comunque la possibilità di adesione a qualsiasi altro ente iscritto al RUNTS;
3. La fase di co-programmazione può essere svolta anche nell'ambito di percorsi partecipativi eventualmente inseriti negli strumenti di programmazione generale dell'Ente, quali il Documento Unico di Programmazione o altri atti programmatici, purché sia garantito il coinvolgimento degli ETS e siano assicurati gli obiettivi di trasparenza, partecipazione e condivisione previsti dal presente regolamento.
4. Il confronto si svolge attraverso incontri coordinati dal Responsabile del procedimento. I lavori si concludono con la redazione di un verbale delle sessioni o di un documento finale di sintesi che riassume le evidenze emerse e le priorità individuate. Il tavolo resta aperto all'ingresso di qualsiasi ETS iscritto al RUNTS che chieda di parteciparvi in corso di svolgimento.

CAPO III PROCEDIMENTO DI CO-PROGETTAZIONE

Art. 5 Il procedimento di co-progettazione

1. La co-progettazione consiste nella definizione in comune, ed eventualmente nella successiva gestione, di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare i bisogni della collettività.
2. L'attivazione del procedimento di co-progettazione è preceduta, di norma, da una fase di co-programmazione ovvero da altro percorso partecipativo idoneo ad assicurare la ricognizione condivisa dei bisogni collettivi, la definizione degli obiettivi di interesse generale e l'individuazione delle priorità di intervento. Qualora tali finalità risultino già adeguatamente perseguite nell'ambito di strumenti programmatori o di procedimenti partecipativi previamente svolti dall'Amministrazione, la co-progettazione può essere avviata senza una distinta fase di co-programmazione, dandone adeguata motivazione negli atti del procedimento.

Art. 6 Modalità di attivazione e contenuti dell'avviso

1. Il procedimento di co-progettazione è indetto con determinazione del Responsabile del procedimento, che approva un apposito avviso pubblico e i relativi allegati.
2. L'avviso deve prevedere espressamente:
 - a) l'oggetto;
 - b) la durata del partenariato;
 - c) le risorse messe a disposizione dal Comune (finanziarie, beni immobili o strumentali, risorse umane);
 - d) la quota di compartecipazione degli ETS (anche tramite valorizzazione del volontariato e risorse proprie);
 - e) i criteri di valutazione delle proposte, che devono essere chiari, predeterminati e oggettivi.
3. I criteri di individuazione degli ETS devono rispettare i principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione. La procedura di individuazione degli ETS privilegerà criteri orientati alla qualità progettuale, all'innovazione sociale, al radicamento territoriale e alla capacità di mobilitare risorse della comunità.

Art. 7 Svolgimento delle sessioni e selezione plurima

1. Una commissione di valutazione, nominata successivamente alla scadenza del termine stabilito nell'avviso per la ricezione delle domande di partecipazione da parte degli ETS, esamina le proposte pervenute. Qualora previsto dall'avviso, il Responsabile del procedimento attiva il tavolo di co-progettazione con tutti gli ETS risultati idonei, al fine di integrare le diverse proposte progettuali e giungere a un progetto unitario, integrato e cooperativo.
2. La commissione di cui al comma precedente è, di norma, composta da tre

componenti interni dell'Amministrazione, compreso il Responsabile del procedimento, che ne assume le funzioni di Presidente, individuati in relazione all'oggetto della procedura e sulla base delle competenze professionali e delle conoscenze possedute nelle materie oggetto della co-progettazione.

3. Le sessioni sono verbalizzate dal Responsabile del procedimento.

Art. 8 Istanze di parte e attivazione di procedimenti di amministrazione condivisa

1. Gli ETS iscritti al RUNTS possono presentare al Comune istanze di avvio di procedimenti di amministrazione condivisa. L'istanza deve contenere l'indicazione dei bisogni rilevati, gli obiettivi generali che si intendono perseguire e una proposta di massima degli interventi.
2. Ricevuta l'istanza, il Responsabile del procedimento avvia l'istruttoria ai sensi della L. n. 241/1990, verificando la sussistenza dell'interesse pubblico, la rilevanza sociale della proposta, la coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente e la sostenibilità amministrativa, tecnica ed economica dell'iniziativa.
3. Qualora dall'istruttoria emerga l'opportunità di un intervento di interesse generale nell'ambito tematico proposto, anche sulla base degli eventuali indirizzi espressi dalla Giunta Comunale, l'Amministrazione dispone l'avvio di un procedimento di co-programmazione finalizzato alla ricognizione, all'analisi e alla condivisione dei bisogni collettivi, nonché alla definizione degli obiettivi generali e delle priorità di intervento.
4. La conclusione della co-programmazione non determina l'automatica attivazione di una co-progettazione né l'approvazione della proposta originariamente presentata dall'istante. Qualora l'Amministrazione intenda dare seguito agli indirizzi emersi, procede all'avvio del procedimento di co-progettazione secondo le modalità previste dal presente regolamento.
5. Qualora l'istruttoria evidenzi l'insussistenza dell'interesse pubblico o la non sostenibilità della proposta, il procedimento si conclude con provvedimento espresso e motivato di diniego, nel rispetto dell'articolo 2 della L. n. 241/1990.

Art. 9 Co-progettazione in forma di accreditamento

1. La co-progettazione può essere attuata anche mediante accreditamento locale, ai sensi dell'art. 55, comma 4, del Codice del Terzo Settore, attraverso l'istituzione di un Albo aperto degli ETS accreditati. L'iscrizione all'Albo consegue alla verifica del possesso dei requisiti previsti dall'avviso pubblico e dalla normativa di settore e non comporta alcuna graduatoria né selezione competitiva tra gli enti accreditati.
2. L'iscrizione all'Albo comporta l'impegno dell'ETS a collaborare con il Comune nella realizzazione degli interventi e nella definizione delle relative modalità attuative, secondo le condizioni economiche previamente definite dall'Amministrazione. Nel caso in cui il modello di intervento lo preveda, la scelta dell'ETS accreditato può essere rimessa al beneficiario finale o a chi lo rappresenta, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.

CAPO IV REGIME ECONOMICO, RENDICONTAZIONE E CONTROLLI

Art. 10 Sottoscrizione dell'accordo di partenariato e monitoraggio

1. I rapporti derivanti dalla co-progettazione sono regolati da un apposito accordo di partenariato, anche di durata pluriennale. L'accordo deve specificare:
 - a) durata;
 - b) impegni delle parti;
 - c) quadro economico;
 - d) modalità analitiche di rendicontazione;
 - e) coperture assicurative obbligatorie per i volontari;
 - f) eventuale revisione del progetto quale strumento flessibile;
 - g) cause di revoca/risoluzione.
2. Il Responsabile del procedimento effettua verifiche e monitoraggi periodici sull'andamento delle attività oggetto dell'accordo, vigilando sul corretto impiego delle risorse e sul rispetto degli obiettivi prefissati, al fine di valutare l'effettiva generazione di valore aggiunto e l'impatto sociale degli interventi a beneficio della comunità.

Art. 11 Natura dei trasferimenti economici, spese ammissibili e tracciabilità

1. I trasferimenti di risorse finanziarie dal Comune agli ETS selezionati non costituiscono corrispettivi per prestazioni di servizi, bensì contributi erogati a titolo di rimborso spese ai sensi dell'art. 12 della L. n. 241/1990.
2. Nell'ambito del quadro economico di progetto concordato e approvato, sono ammissibili a contributo e rimborsabili le seguenti voci di costo, purché tracciabili e documentate:
 - a) Costi diretti: costi vivi di realizzazione degli interventi, acquisto beni e servizi.
 - b) Costi del personale: spese per il personale dipendente, collaboratori o professionisti autonomi impiegati direttamente nelle attività di progetto.
 - c) Costi indiretti e spese generali: spese di funzionamento, utenze, affitti delle sedi e costi di gestione dell'ETS, calcolati in quota parte e purché collegati in modo inequivocabile e proporzionale all'esecuzione del progetto condiviso con il Comune.
3. L'art. 16 del CTS garantisce ai lavoratori degli ETS un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
4. Le prestazioni dei volontari impiegati nelle attività progettuali sono svolte a titolo puramente gratuito ed è vietata ogni forma di retribuzione o di rimborso spese forfettario. In conformità all'art. 17 del D.lgs. n. 117/2017, sono ammissibili a rimborso esclusivamente le spese vive effettivamente sostenute dai volontari

nello svolgimento delle attività co-progettate, preventivamente autorizzate dall'ETS e analiticamente documentate mediante idonei giustificativi fiscali e titoli di viaggio (es. fatture, scontrini, ricevute). La totale assenza di margini di guadagno e l'effettiva gratuità delle prestazioni volontarie costituiscono elemento essenziale per la regolarità del procedimento di amministrazione condivisa.

5. Il procedimento tiene conto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente, ove applicabili.

Art. 12 Rendicontazione, contabilità e beni comunali

1. Per beneficiare dei rimborsi, gli ETS hanno l'obbligo di adottare un' idonea contabilità analitica e separata per il progetto finanziato e di presentare una rendicontazione rigorosa e documentata di ogni spesa sostenuta, idonea a dimostrare il nesso di causalità tra la spesa e le attività co-progettate. La rendicontazione costituisce il presidio sostanziale della legittimità dell'intera operazione.
2. Qualora la co-progettazione preveda la concessione in uso di beni immobili comunali, l'Ufficio Tecnico determina il valore d'uso del bene tramite relazione estimativa, al fine di quantificare il beneficio economico indiretto trasferito all'ETS e garantire la corretta evidenza contabile ed economico-patrimoniale.

CAPO V TRASPARENZA E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 Pubblicità e trasparenza

1. I provvedimenti che comportano l'attribuzione di vantaggi economici, contributi o sovvenzioni di importo superiore a € 1.000,00 nell'anno solare sono pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013, quale condizione legale di efficacia dell'atto.
2. Gli ETS adempiono agli obblighi di pubblicità previsti dalla L. n. 124/2017, ove ricorrano i relativi presupposti.

Art. 14 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.